

TI_GERICHTE 52.2000.85 vom 12. April 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-04-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.85

FR: TI_GERICHTE 52.2000.85 du 12 avril 2000

IT: TI_GERICHTE 52.2000.85 del 12 aprile 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 12.04.2000 52.2000.85 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 12.04.2000 52.2000.85 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.04.2000 52.2000.85

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2000.00085 Lugano 12 aprile 2000 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso del 16 marzo 2000 di _____ contro la decisione 23 febbraio 2000 del Consiglio di Stato, in materia di stranieri; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto ed in diritto A. Il 16 marzo 2000 _____ ha inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo un ricorso contro la decisione 23 febbraio 2000 del Consiglio di Stato. Al ricorso non era allegata la decisione impugnata. B. Il 21 marzo 2000 questo Tribunale ha scritto al ricorrente quanto segue: "al ricorso indicato a margine non è stata allegata la decisione impugnata come previsto dall'art. 46 cpv 3 della Legge di procedura per le cause amministrative. Richiamato l'art. 9 della legge citata, vi assegnamo pertanto un termine di 5 giorni per produrre la decisione del Consiglio di Stato, con la comminatoria che trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile". C. Il termine assegnato al ricorrente è scaduto infruttuosamente. D. La LPAmM all'art. 46 cpv. 3 obbliga il ricorrente ad allegare al ricorso la decisione impugnata; l'art. 9 prescrive, a sua volta, che i ricorsi i quali non adempiono ai requisiti di legge sono ritornati all'interessato con l'invito a rifarli, entro un termine perentorio, con la comminatoria della declaratoria di irricevibilità. E. Detta norma vale non solo quando si giustifica un rinvio del ricorso, ma anche quando è chiesta la produzione di un atto che necessariamente al ricorso deve essere allegato. La presentazione immediata della querelata decisione permette infatti all'autorità giudicante di decidere sull'ammissibilità o sulla immediata infondatezza della impugnazione (art. 48 PAmM.). Per questi motivi, visti gli art. 9, 28, 43, 46 cpv. 3, 48 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) è a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.